



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 7150 del 08-09-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

08 SET 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Milano
Corso Europa, 11
20122 MILANO

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 265/2009_ Tirocinio_iscrizione nel registro di cittadino extracomunitario non residente in Italia

In relazione al quesito formulato in data 19 maggio 2009 con il quale si chiede se può essere iscritta nel registro del tirocinio una cittadina extracomunitaria, residente in Albania, in possesso di laurea triennale classe 28 e con permesso di soggiorno scaduto in attesa di rinnovo, si osserva quanto segue.

Le questioni generali da affrontare al fine di rispondere al quesito in esame sono sostanzialmente due:

1. se può essere iscritto nel registro del tirocinio un soggetto non residente in Italia;
2. quali sono i diritti di cui può godere il cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Quanto alla prima questione, si osserva che l'ordinamento professionale e la bozza di regolamento sul tirocinio, che a breve sarà approvato dal Ministero dell'Università, non richiedono per l'iscrizione nel registro dei tirocinanti, né il possesso della cittadinanza italiana, né quello della residenza nel territorio italiano.

Ne consegue che un cittadino extracomunitario, residente all'estero ma soggiornante in Italia in virtù di regolare permesso di soggiorno, se in possesso di un titolo di studio idoneo per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, può essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto il *dominus* presso il quale l'aspirante tirocinante intende svolgere il tirocinio.

Quanto alla seconda questione, relativa ai diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, si segnala che il Ministero dell'Interno con direttiva 5 agosto 2006¹ (che si allega al presente parere) ha chiarito che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5, comma 9, del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi (art. 2 d.lgs. citato), qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Ciò posto e passando al caso di specie, la cittadina extracomunitaria in possesso di diploma di laurea triennale classe 28 potrà legittimamente ottenere l'iscrizione nel registro del tirocinio se risulteranno soddisfatte le condizioni sopra indicate, una volta che codesto Consiglio avrà effettuato le necessarie verifiche a riguardo.

Nel caso in cui tali verifiche avessero esito positivo e venisse, pertanto, disposta l'iscrizione nel registro del tirocinio, il Consiglio dovrà comunque verificare presso le autorità competenti che il permesso di soggiorno venga poi effettivamente rinnovato. Il rinnovo, infatti, non avviene in maniera automatica ma è subordinato alla verifica del permanere delle condizioni in virtù delle quali il permesso era stato rilasciato, ovvero dell'esistenza delle diverse condizioni previste dal Testo Unico Immigrazione (art. 5. commi 5 e 9 D.lgs. 286/2005).

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione



¹ Di recente, il Ministero dell'Interno, richiamando espressamente la propria direttiva 5 agosto 2006, ha risposto positivamente ad un quesito formulato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca circa la possibilità di consentire l'immatricolazione universitaria ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi diversi dai motivi di studio ed in fase di rinnovo (vedi lettera del MIUR ai Rettori delle Università in data 16 luglio 2009).



Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Roma, 5 agosto 2006

OGGETTO: Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; -

Visto l'art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo Unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinatorio di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell'Autorità competente;

Visto l'art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al Prefetto la competenza a disporre l'espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;

Visto il combinato disposto dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dell'iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;

Visto l'art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;

Vista la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 400/C/2006/779/P/12.214.3.2/II del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate, per l'uscita e il regolare rientro nel

territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo;

Considerato che i "diritti di soggiorno" goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dell'art. 2 del Testo Unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l'assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso T.U.. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso T.U. o da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Considerato che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

Considerato che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, "ex adverso", dall'art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo Unico, che, pur in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;

Considerato che l'oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l'impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;

Considerato che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell'ambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;

Ritenuta la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;

Emana

la seguente direttiva

in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

Il Ministro